

TI_GERICHTE 15.2001.154 vom 21. Mai 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-05-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.154

FR: TI_GERICHTE 15.2001.154 du 21 mai 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2001.154 del 21 maggio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

maggio 2001, interrogatorio formale _____, p. 2); che tale circostanza è stata pure confermata dalla funzionaria che ha coadiuvato _____ durante lo svolgimento dell'asta (cfr. verbale 4 maggio 2001, interrogatorio formale _____, p. 3); che l'Ufficiale _____ ha confermato che per quanto concerne i beni mobiliari le condizioni d'incanto vengono comunicate agli astanti prima dell'apertura dell'asta (cfr. verbale 4 maggio 2001, interrogatorio formale _____, p. 5); che nel caso di specie i potenziali oblatori erano quindi a conoscenza che il pagamento poteva essere effettuato in contanti o a mezzo assegno bancario; che le risultanze istruttorie hanno permesso di accertare che _____ non aveva, al momento dell'asta, la disponibilità finanziaria per poter formulare un'offerta di fr. 87'000.-- (cfr. verbale 4 maggio 2001, interrogatorio formale _____ e _____, p. 2 e 3); che al contrario la ditta aggiudicataria alla richiesta di dimostrare la propria solvibilità ha prodotto fr. 12'000 in contanti ed un assegno bancario di lit. 92'964'000.--, già incassato dall'Ufficio, (cfr. verbale 4 maggio 2001, interrogatorio formale _____, p. 3; scritto 4 maggio 2001 dell'UEF di _____); che, sulla scorta delle pregresse considerazioni, si deve quindi concludere che l'asta si è svolta correttamente con l'aggiudicazione dei macchinari alla ditta _____ e i ricorsi 23 e 25 febbraio 2001 di _____ nella misura in cui si riferiscono allo svolgimento dell'asta del 16 febbraio 2001, devono essere respinti; che a futura memoria va comunque ricordato all'Ufficio, per evitare contestazioni come quelle in esame, che le condizioni d'asta devono figurare sul verbale d'incanto in analogia a quanto avviene nelle vendite immobiliari, per evidenti ragioni di prova oltre che per ovvia razionalizzazione amministrativa; con ricorso 23 febbraio 2001 _____ contesta la stima dei macchinari, oggetto dell'asta del 16 febbraio 2001, effettuata dall'UEF di _____; che per l'art. 227 LEF nell'inventario fallimentare si indica la stima di ogni singolo oggetto; che il termine di ricorso contro la stima decorre di regola dalla firma dell'inventario (cfr. Urs Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 5 ad art. 227); che giusta l'art. 32 cpv. 3 RUF, quando il fallimento viene liquidato secondo la procedura sommaria, la comunicazione del deposito dell'inventario si farà congiuntamente a quella del deposito della graduatoria; che in questi casi il termine per ricorrere contro l'inventario decorre dal giorno dell'avvenuto deposito (art. 32 cpv. 3 RUF); che nel caso di specie l'inventario dei beni della _____ è stato eseguito il 7 agosto 2000 alla presenza dell'amministratore della fallita _____; che il fallimento della _____ viene liquidato secondo la procedura sommaria e quindi il deposito dell'inventario è avvenuto,

unitamente a quello della graduatoria, il 28 novembre 2000; che il termine per contestare la stima dei beni inventariati decorre quindi, al più tardi, da tale data; che di conseguenza il ricorso 23 febbraio 2001 di _____, volto a contestare la stima dei macchinari, risulta manifestamente tardivo e deve essere respinto; che con ricorso 8 marzo 2001 _____ contesta la richiesta dell'UEF di _____ di un canone locatizio per l'utilizzo dei macchinari relativi al fallimento _____, nonché contro il rifiuto dell'Ufficio di corrispondere a sua volta un canone locatizio per l'occupazione dei locali di proprietà del ricorrente; che per stessa ammissione del ricorrente egli utilizza dei macchinari, di proprietà della _____, oggetto dell'asta del 16 febbraio 2001; che la richiesta dell'ufficio risulta fondata sul principio del pagamento di un canone per l'utilizzo dei beni, infatti anche in assenza di un contratto di locazione o affitto, una parte deve corrispondere una contropartita finanziaria per l'uso di beni che non le appartengono e di cui sa che l'avente diritto non ha inteso affidarglieli gratuitamente (DTF 119 II 437); che di conseguenza la richiesta dell'UEF di corrispondere un canone di locazione per l'utilizzo dei macchinari in oggetto risulta perfettamente legittima; che per quanto attiene l'ammontare del canone di locazione, ritenuto eccessivo dal ricorrente, la censura si rivela irricevibile, concernendo la stessa questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Camera; che per quanto attiene la richiesta, formulata da _____ all'indirizzo dell'UEF di _____, relativa al versamento di un canone di locazione per l'occupazione dei locali, la stessa deve essere respinta, avendo l'Ufficio nel novembre 2000 riconsegnato al proprietario le chiavi dell'immobile (cfr. verbale d'interrogatorio formale 4 maggio di _____, p. 5); che di conseguenza _____ ha potuto disporre dell'immobile a partire dal novembre 2000 e quindi non si giustifica la sua richiesta di un canone di locazione per l'utilizzo dei locali; che dall'esame degli atti risulta che _____ ha notificato nel fallimento _____ un credito di fr. 35'857.20 relativo a canoni di locazione impagati per il periodo agosto 2000/gennaio 2001; che tale credito è stato riconosciuto da _____, amministratore della fallita, nonché fratello del proprietario dell'immobile (cfr. verbale d'interrogatorio formale 4 maggio 2001 di _____, p. 6); che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF); che tuttavia, la parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in mala fede può essere condannata ad una multa sino a fr. 1'500.--, nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 1 LEF); che nel caso in esame, l'istruttoria ha dimostrato che le allegazioni di _____ e le censure rivolte all'indirizzo dei funzionari dell'UEF di _____ sono al limite del temerario (cfr. verbale 4 maggio 2001 interrogatorio formale _____, _____ e _____, p. 1-6); che di conseguenza _____ viene avvertito che in caso di ulteriori ricorsi potrà essergli inflitta una multa e potranno essergli accollate le tasse e le spese giudiziarie; Richiamato gli art. 17, 129 e 227 LEF pronuncia: 1. Le procedura di cui agli inc. 15.2001.154, 15.2001.158 e 15.2001.182 sono dichiarate congiunte. 2. Il ricorso 23 febbraio 2001 (inc. 15.2001.158) _____, _____, è respinto. 3. Il ricorso 25 febbraio 2001 (inc. 15.2001.154) _____, è respinto. 4. Il ricorso

marzo 2001 (inc. 15.2001.182) _____, _____, è respinto. 5. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 6. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 7. Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.